

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -  
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -  
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -  
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -  
Dott. SESSA Renata - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);, nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LIGNOLA FERDINANDO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

PERCHE' IL REATO E' ESTINTO PER REMISSIONE DI QUERELA;

LA DIFESA SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione, mediante affissione di manifesti, in danno di (OMISSIS), oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, articolando due motivi.

2.1 Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica stante la continenza ravvisabile in considerazione della carica politica rivestita dalla persona offesa.

2.2 Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2, ricorrendo la provocazione e la contestualità.

Motivi della decisione

1. In via preliminare si deve rilevare che il difensore di (OMISSIS), munito di procura speciale, ha, nel verbale redatto presso la Stazione dei Carabinieri di Collemarino, Legione Carabinieri Marche, il 2.8.2018, pervenuto presso la cancelleria di questa Corte il 29.4.2019, dichiarato di rimettere la querela nei confronti dell'imputato E.P., remissione accettata dal difensore di quest'ultimo, munito di procura speciale.

Conseguentemente deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato estinto per remissione di querela, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129 c.p.p., comma 2. Il reato di diffamazione, contestato, è, infatti, procedibile a querela di parte, ai sensi dell'art. 597 c.p., comma 1. D'altro canto la remissione di querela, ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata

dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), come è avvenuto nel caso di specie.

2. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 c.p.p., comma 4).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela.

Pone le spese a carico del querelato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019